

CONVENZIONE QUADRO

TRA:

Politecnico di Milano (di seguito denominato Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n.32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P. IVA 04376620151, rappresentato dalla Rettrice Prof.ssa Donatella Sciuto, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto;

E

la Provincia di Sondrio con sede in Via XXV Aprile n. 22 c.a.p. 23100 Sondrio, Codice Fiscale 80002950147 e P.IVA 00603930140, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Sig. Davide Menegola, avente, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale n..... del, i poteri per il presente atto;

E

Il Comune di Sondrio con sede in Piazza Campello n. 1 c.a.p. 23100 Sondrio, Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. Marco Scaramellini, avente, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, i poteri per il presente atto;

PREMESSO

- che presso il Politecnico di Milano è attivo un corso di laurea on line in Ingegneria Informatica (di seguito denominato IOL);
- che la Provincia di Sondrio in collaborazione con il Comune di Sondrio ai sensi dei rispettivi Statuti perseguono, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti, iter formativi e corsi didattici, volti alla preparazione di personale qualificato, negli

interessi formativi degli studenti e alle esigenze delle imprese e delle istituzioni del territorio;

- che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/7/1980, artt. 27 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a sperimentare nuove forme di attività didattica che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici o privati;

- che il Politecnico, la Provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio intendono sperimentare l'erogazione degli insegnamenti previsti nell'ambito del corso di laurea IOL avvalendosi delle strutture didattiche, dei laboratori e di tutor messi a disposizione dalla Provincia e dal Comune di Sondrio presso la propria sede in Via Carlo Besta n. 3, 23100 Sondrio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

La Provincia di Sondrio, senza oneri finanziari per il Politecnico e per il Comune di Sondrio, metterà a disposizione degli studenti iscritti al corso di laurea IOL, presso la propria sede locale sita in comune di Sondrio in Via Carlo Besta n. 3, tutto quanto necessario per partecipare alle attività didattiche.

In particolare metterà a disposizione degli studenti attrezzature informatiche, aule, laboratori, tutor e competenze tecnico-scientifiche per l'erogazione degli insegnamenti del corso di laurea IOL.

Articolo 3

La Provincia di Sondrio in collaborazione con il Comune di Sondrio si impegna ad individuare, con il supporto del Politecnico, Tutor qualificati e in numero congruo.

La Provincia di Sondrio si impegna a sostenere sia le spese strutturali di adeguamento locali/laboratori della Sede Locale di Sondrio presso l'APF Valtellina sia le spese didattiche e gestionali annue stimate in € 60.000,00 la cui copertura sarà assicurata dai fondi di cui ai futuri programmi AQST della Provincia di Sondrio.

La Provincia di Sondrio provvederà inoltre a rimborsare le spese di missione del personale docente e tecnico-amministrativo del Politecnico che si renderanno necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 4

Gli studenti iscritti al corso di laurea IOL che usufruiscono dei servizi e delle strutture messe a disposizione dalla Provincia di Sondrio saranno esonerati dal versamento del contributo extra richiesto normalmente dal Politecnico di Milano per l'utilizzo della piattaforma online. Sono tenuti comunque al pagamento delle tasse e contributi definiti annualmente dal Politecnico.

Articolo 5

Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Coordinatore del corso di Laurea in Informatica.

La Provincia di Sondrio indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il dirigente Evaristo Pini.

Il Comune di Sondrio indica come referente e responsabile della presente convenzione il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Articolo 6

La presente convenzione ha la durata di cinque anni accademici a partire dal 2025/2026 ed è rinnovabile per un pari periodo, previa opportuna verifica e valutazione dei risultati della sperimentazione da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza.

Il Politecnico si riserva inoltre di valutare l'opportunità di risolvere anticipatamente la Convenzione qualora il numero degli studenti iscritti nell'ambito della Convenzione sia inferiore a 15 per l'anno accademico 2026/2027 e sia inferiore a 20 negli anni accademici successivi.

In caso di mancato rinnovo e/o risoluzione anticipata gli studenti che non avranno ancora conseguito il titolo saranno equiparati agli altri studenti iscritti al corso di laurea IOL.

Articolo 7

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza)

della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 8

Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Articolo 9

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche o di "promozione" del corso di laurea IOL e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Articolo 10

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 11

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dalla presente convenzione sono a carico della Provincia di Sondrio.

Articolo 12

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti a cura della Provincia di Sondrio, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131 e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico di Milano il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. I dati di contatto del Titolare sono: dirgen@polimi.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Milano è contattabile all'indirizzo: privacy@polimi.it.
- per la Provincia di Sondrio il Sig. Massimo Castelli contattabile all'indirizzo: dpo@provinciasondrio.it.

Per il Comune di Sondrio

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Articolo 14

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

(Prof.ssa Donatella Sciuto)

PROVINCIA DI SONDRIO

IL PRESIDENTE

(Sig. Davide Menegola)

COMUNE DI SONDRIO

IL SINDACO

(Ing. Marco Scaramellini)